

APPENDICE 1

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nel **Certificato** sia indicato che la presente Appendice 1 è "operante":

1. L'Assicuratore non risponde per i Reclami derivanti da:

- qualsiasi Perdita Patrimoniale;
- certificazioni, dichiarazioni, perizie;
- mancata rispondenza dell'opera;
- errato trattamento dei dati personali;
- mancata applicazione normativa in zone sismiche;
- errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, o altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- danni da incendio;
- danni a cose in consegna e custodia;
- attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 624/96;

2. la garanzia di cui all'Art. B.6.5 (DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE) non viene prestata;

3. la garanzia di cui all'Art. B.6.6 (RIDUZIONE DEL DANNO DI IMMAGINE) non viene prestata;

4. per i **Reclami** conseguenti a danni subiti da impianti, macchinari e apparecchiature l'**Assicuratore** risponde fino alla concorrenza del **Sottolimito** di Euro 250.000,00 per **Sinistro** e in aggregato per il **Periodo di Assicurazione**;

5. l'esclusione di cui all'Art. B.7.6 viene integralmente sostituita da quanto segue: "derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'**Assicurato**, con un **Sottolimito** di Euro 250.000,00".